

D.P.Reg n. 519/GAB del 22 marzo 2024

Oggetto: Nomina di Commissario ad acta presso il Comune di Lampedusa e Linosa per il pagamento dell'acqua dissalata relativa al periodo 2018-2023 prodotta dagli impianti di dissalazione ubicati sul territorio comunale e gestiti per conto della Regione Siciliana dall'Associazione Temporanea di Imprese Sofip S.p.A - Acciona Agua S.A. - Protecno S.r.l. (A.T.I. "Sap 2"). Rinnovo incarico.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA IL PRESIDENTE

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' L'ASSESSORE

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con d.lgs. 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la legge regionale n. 134 del 15.11.1982;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO l'art. 3, comma 3, della L.R. 15 novembre 1982, n. 134, modificato dall'art. 88 della L.R. n. 4/2003, che, dopo avere previsto che *"la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36"*, pone a carico della Regione la differenza tra la spesa di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa dell'acqua "all'ingrosso", prevedendo altresì che *"Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma."*;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e succ. mod.;
- VISTO il D.P.R.S. del 05.4.2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTA la nota segretariale n. 35218 del 13 ottobre 2022 con la quale è stato comunicato che la Corte di Appello di Palermo - Ufficio Centrale Regionale per la Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana (elezioni del 25 settembre 2022) - ha proclamato eletto l'On.le Renato Schifani alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. 777/Area1/SG del 15.11.2022 con il quale l'On.le Giovanni Di Mauro è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità;
- VISTO il d.P.Reg. n. 436 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 10.02.2023, è stato conferito all'ing. Maurizio Costa l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1250 del 12.10.2023 con il quale, è stato conferito all'ing. Mario Cassarà

- l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio S.01 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito" del Dipartimento, a far data dal 16/11/2023;
- VISTO il D.P.Reg. 4345 del 16.10.2023 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 11.10.2023, stante l'assenza dell'ing. Maurizio Costa per giustificate ragioni di carattere personale, è stato conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosce all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) "*poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi*";
- VISTA la Deliberazione n. 497 del 30/11/2007 della Giunta Regionale con la quale è stato attribuito all'Agenzia "il compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione rifiuti e delle acque in Sicilia, in conformità alle competenze enucleate all'art. 7, comma 5 e 7, della LR n.19/2005";
- VISTO l'art.9, comma 2, della richiamata legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che "*Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)*", ivi compresi i poteri sostitutivi;
- VISTO il regolamento di attuazione della suddetta L.R. n. 19/2008 approvato con D.P.Reg. n. 12 del 5/12/2009;
- CONSIDERATO che l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, in virtù del trasferimento delle competenze dall'Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle acque, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. n.19/2008, è pienamente legittimato a svolgere i poteri sostitutivi in ogni ipotesi di perdurante ed ingiustificata inerzia degli Enti comunali in materia di gestione dei rifiuti e delle acque;
- VISTO il Contratto d'appalto Rep. n. 63/2014 con il quale la Regione siciliana, proprietaria degli impianti di dissalazione ubicati nelle isole di Lampedusa e Linosa, affida la gestione decennale degli stessi all'A.T.I. Sofip S.p.A. - Acciona Augua S.A. - Protecno S.r.l.;
- RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, del citato Contratto che così recita "*Nella tariffa annua è compresa la quota a carico del Comune di Lampedusa e Linosa e, ai fini della ripartizione degli oneri connessi alla fornitura del servizio, a quanto disposto dall'art.3 della L.R. n. 134/1982. Il Comune di Lampedusa e Linosa, a cui sarà notificato il presente contratto, provvederà a liquidare la sua quota con le stesse modalità previste per il Committente nel presente contratto.*"; l'art. 8, comma 1, dello stesso contratto nel quale viene ribadito: "*Nella tariffa unitaria (Ta) è compresa la quota a carico Comune e, ai fini della ripartizione degli oneri connessi alla fornitura del servizio, si applica quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 134 del 15/11/1982 e s.m.i.*;
- RICHIAMATO, inoltre, il già citato art. 3 della l.r. 15 novembre 1982 n. 134, modificato dall'art. 88, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003 n.4, che, dopo avere previsto che "*la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36*", pone a carico della Regione la differenza tra la spesa di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa dell'acqua "all'ingrosso", prevedendo altresì che "*Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma.*" (comma 3), prescrivendo al comma 2 l'obbligo del gestore di stipulare un contratto con le varie utenze ai fini della regolarizzazione del rapporto derivante dalla fornitura;
- PRESO ATTO che sulla base della citata norma, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto apposito impegno dell'Amministrazione comunale, prima della stipula del

Contratto, che è stato fornito con la delibera di Giunta municipale n. 101 del 29.8.2013 ed a seguito della stipula del citato contratto, con delibera di Giunta municipale n. 71 del 22.6.2015 nella quale il Comune si è impegnato “ad acquistare i volumi di acqua dissalata secondo i volumi consegnati, al prezzo fissato all’art. 11 del contratto n. 63... e per il tempo contrattuale fissato dal bando”;

PRESO ATTO che la fornitura di acqua potabile al Comune viene regolarmente eseguita, come comprovato dai verbali di lettura del totalizzatore di portata dell’acqua dissalata, agli atti del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 14 aprile 2021, pubblicato nella GURI serie generale n.100 del 27 aprile 2021, con il quale sono state ripartite le risorse destinate all’approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, assegnando al Comune di Lampedusa e Linosa la somma di € 443.554,32 per ciascun anno del triennio 2021-2023;

VISTO l’atto stragiudiziale della ditta SOFIP S.p.A., in qualità di mandataria dell’A.T.I. S.A.P 2, notificato ai sensi della legge 53/1994, all’Assessorato regionale dell’energia e servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti in data 15 giugno 2022 ed assunto al protocollo in pari data al n. 21717, con il quale il gestore dell’impianto di dissalazione diffida l’Assessorato: “a) ad adoperarsi affinché il Comune di Lampedusa e Linosa provveda a pagare la quota di tariffa di sua spettanza pari ad Euro 2.052.585,74 oltre interessi al tasso di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2012, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica... [dell’atto stragiudiziale]; b) alternativamente e/o subordinatamente, a corrispondere bonariamente il predetto importo di Euro 2.052.585,74, oltre interessi al tasso di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2012, sempre entro e non oltre 30 giorni dalla notifica... [dell’atto stragiudiziale]”;

VISTA la nota prot. n. 23660 del 29.6.2022 con la quale il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha invitato e diffidato il Comune di Lampedusa e Linosa a voler provvedere al pagamento delle somme dovute al gestore dell’impianto o al raggiungimento di un componimento bonario alla controversia, avvertendo, infine, che nel caso di inadempienza si sarebbero attivate le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente;

VISTA la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2069/2022, emessa a seguito dell’azione civile promossa dal gestore al fine di ottenere il pagamento dei corrispettivi per la fornitura di acqua dissalata, dalla quale si evince che la mancanza di un contratto di fornitura tra il gestore ed il Comune è alla base della motivazione che ha indotto il Giudice a respingere la richiesta del gestore ed a ritenere il Comune di Lampedusa non obbligato verso il gestore, restando come unica obbligazione quella derivante dal contratto stipulato tra gestore e Regione “obbligata a corrispondere l’intero importo pattuito nel caso in cui il comune opponga un rifiuto al pagamento della quota di sua spettanza”;

VISTA la nota del 19.7.2022 del Segretario Generale del Comune di Lampedusa e Linosa con la quale, in riscontro alla diffida prot. n. 23660 del 29.6.2022, comunica l’intenzione di non procedere al pagamento delle richieste del gestore ATI SAP 2 e, pertanto, chiedeva chiarimenti su come conciliare l’art. 3, comma 5, del contratto stipulato tra la Regione Siciliana ed il gestore con le statuizioni della sentenza del Tribunale di Palermo che ha ritenuto tale clausola contrattuale non vincolante per il Comune di Lampedusa e Linosa, in assenza di un rapporto contrattuale tra quest’ultimo ed il gestore, nella stessa missiva il Segretario Comunale comunicava che “[...] *Nell’ambito delle competenze che la legge intesta al segretario comunale, lo scrivente ha effettuato un controllo amministrativo-contabile, con il supporto dell’ufficio di ragioneria, accertando che non risultano disponibili in bilancio risorse destinate al pagamento di tali corrispettivi per quanto attiene alla quota del 2018 e a quella del 2019, mentre dal 2020 risultano impegnate (seppure con mero atto di impegno contabile e non anche con atto di impegno giuridico) le risorse corrispondenti agli importi fatturati. Da una analisi più approfondita è emersa una errata gestione contabile della spesa, in quanto l’ufficio competente non provvede ad impegnare - ai sensi dell’art. 183 del Tuel -le risorse a tal fine necessarie all’inizio dell’esercizio finanziario, limitandosi a liquidare l’importo delle fatture acquisite da parte del gestore, conservando a residui passivi la parte dello stanziamento non utilizzato, in spregio delle norme del d.lgs. 118/2011 e smi sulla contabilità armonizzata Così, dopo aver acquisito nel*

2019 le anticipazioni di liquidità da parte di Cassa Depositi e Prestiti a valere sulle risorse di cui alla L. 145/2018, al fine di far fronte al pagamento delle fatture relative al servizio del 2017 sono state utilizzate per intero, e del tutto illegittimamente, le risorse stanziare sull'esercizio 2019. In estrema sintesi, la gestione del servizio avviene in violazione delle norme giuscontabili che disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa da parte degli enti locali, eludendo anche le competenze del consiglio comunale in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il disordine amministrativo e contabile ha, storicamente, generato ritardi nella liquidazione delle fatture e nel pagamento del corrispettivo al gestore” [...];

VISTA la nota prot. n. 29130 del 11.8.2022, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, richiamando la normativa di settore, ha invitato e diffidato il Comune a provvedere immediatamente alla regolarizzazione della fornitura idrica attraverso la stipula di un contratto tra comune ed il gestore che regolarizzi l'approvvigionamento per gli anni 2022-2023, utilizzando quale copertura finanziaria le somme stanziare dal Governo nazionale e ad integrazione le somme derivanti dalla fatturazione dell'acqua alle utenze della rete comunale; con la stessa nota, per quanto riguarda la fornitura degli anni pregressi, fatti salvi i pagamenti già effettuati, ha suggerito di provvedere alla stipula tra la il Comune di Lampedusa ed il gestore di apposito accordo bonario/transazione, chiedendo nel contempo la rinuncia agli interessi maturati ed eventuali ulteriori spese;

VISTO l'Atto di Citazione della ditta SOFIP S.p.A., in qualità di mandataria dell'A.T.I. S.a.p 2, notificato ai sensi della legge 53/1994, all'Assessorato regionale dell'energia e servizi di pubblica utilità – dipartimento dell'acqua e dei rifiuti in data 21 febbraio 2023 ed assunto al protocollo in data 22.02.2023 al n. 7283, con il quale il gestore dell'impianto di dissalazione cita l'Assessorato a comparire innanzi il Tribunale di Palermo per l'udienza del 12 giugno 2023 in ordine alla responsabilità dell'Assessorato Regionale e alla debenza delle somme non corrisposte al gestore da parte del Comune di Lampedusa e Linosa, pari ad € 2.202.358,98, oltre rivalutazione, interessi e spese;

PRESO ATTO che sulla base della documentazione in possesso dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità risulta che il Comune di Lampedusa e Linosa è stato sollecitato ad adempiere ma senza che ciò abbia determinato una esecuzione del pagamento dovuto e/o la stipula del contratto di fornitura idrica con l'A.T.I., gestore degli impianti di dissalazione del proprio territorio;

CONSIDERATO che alla data del 26.04.2023 il Comune di Lampedusa e Linosa risultava essere il gestore e titolare del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) non avendo ancora consegnato le reti e le infrastrutture al gestore unico Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.);

PRESO ATTO che in data 26.04.2023 è stato redatto il verbale di consegna delle infrastrutture afferenti al SII dal Comune di Lampedusa e Linosa al gestore unico AICA;

PRESO ATTO che con nota del 26 maggio 2023 l'ATI Sap 2, a seguito della consegna degli impianti afferenti al servizio idrico integrato del Comune di Lampedusa e Linosa all'Azienda Idrica Comuni Agrigentini, ha comunicato l'avvenuta stipula del nuovo contratto di fornitura dell'acqua dissalata con la subentrante A.I.C.A. con decorrenza 1 maggio 2023;

VISTO il DP n. 577/GAB del 19.10.2023 con il quale è stato nominato il dott. Giorgio Azzarello Commissario ad acta presso il Comune di Lampedusa e Linosa con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile, propedeutico e/o consequenziale, di competenza degli organi comunali (Consiglio comunale, Giunta comunale, Sindaco), correlati al pagamento del corrispettivo dovuto dal Comune nei confronti dell'Associazione Temporanea d'Imprese “Sap 2” per la fornitura idrica di acqua potabile prodotta dagli impianti di dissalazione delle isole di Lampedusa e Linosa, per il periodo 2018-2023, per un importo complessivo di € 2.168.212,91, oltre IVA al 10%, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 novembre 1982 n. 134, modificato dall'art. 88, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003 n.4 e/o la possibilità di addivenire alla stipula di un apposito accordo transattivo tra il Comune di Lampedusa e Linosa e l'Associazione Temporanea d'Imprese “Sap 2” che regoli tra le parti il periodo dal 2018 sino al 30.04.2023, ponendo fine al contenzioso ed evitando danni all'Erario;

VISTA la nota prot. n. 47399 del 23.10.2023 con la quale è stato notificato il DP n. 577/GAB del 19.10.2023;

VISTA la delibera del Commissario ad acta n. 03 del 7.11.2023 avente per oggetto “Verbale di

- insediamento del Commissario ad acta dott. Giorgio Azzarello nominato con decreto del Presidente della Regione n. 577/Gab del 19 ottobre 2023 per il pagamento delPacqua dissalata relativa al periodo 2018-2023 prodotta dagli impianti di dissalazione ubicati sul territorio comunale e gestiti per conto della Regione Siciliana dall'Associazione Temporanea di Imprese Sofip S.p.A - Acciona Agua S.A. - Protecno S.r.l. (A.T.I. "Sap 2")";
- VISTA** la delibera del Commissario ad acta n. 04 del 7.11.2023 avente per oggetto "Richiesta di ricognizione atti relativi per il pagamento dell'acqua dissalata relativa al periodo dal 2018 al 30 aprile 2023 prodotta dagli impianti di dissalazione ubicati sul territorio comunale e gestiti per conto della Regione Siciliana dall'ATI Sofip S.p.A - Acciona Agua S.A. - Protecno S.r.l.";
- VISTA** la nota prot . 26134 del 30.10 2023 del Responsabile finanziario del Comune di Lampedusa e Linosa ad oggetto "Dichiarazione di scienza relativa alla disponibilità di fondi di bilancio relativamente al programma 09.04 Servizio idrico";
- CONSIDERATO** che il Comune di Lampedusa ha avviato innanzi al TAR il ricorso contro la Regione Siciliana e nei confronti della Sofip S.p.A. per l'annullamento previa sospensiva del decreto D.P. n. 547/GAB del 22.6.2023 e degli atti consequenziali;
- CONSIDERATO** che alla camera di consiglio del TAR del giorno 24 ottobre 2023 il difensore del Comune di Lampedusa e Linosa ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo al fine di proporre motivi aggiunti;
- CONSIDERATO** che con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 4 novembre 2023 e depositato il 6 novembre, il Comune di Lampedusa e Linosa ha impugnato il Decreto D.P. Reg. n. 577/GAB del 19 ottobre 2023;
- VISTA** l'ordinanza del TAR n. 647 del 6 dicembre 2023 con la quale è stata concessa al Comune di Lampedusa e Linosa la sospensiva del provvedimento D.P. Reg. n. 577/GAB del 19 ottobre 2023 in attesa della discussione della causa fissata per la discussione di merito in data 5 marzo 2024;
- VISTA** la Sentenza n. 909/2024 pubblicata in data 8.3.2024 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso 1340/2023 e integrato dai motivi aggiunti:
- dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
 - rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
 - compensa tra le parti le spese di giudizio.
- PRESO ATTO** che, dai dati forniti dall'ATI Sap 2, aggiornati al 29.09.2023, risulta un debito del Comune nei confronti del Gestore pari complessivamente ad € 2.168.212,91 quale imponibile;
- CONSIDERATO** che a tutt'oggi non risulta che il Comune di Lampedusa e Linosa abbia adempiuto al totale pagamento del corrispettivo dovuto all'A.T.I. S.a.p 2 per la fornitura idrica di acqua potabile prodotta dagli impianti di dissalazione delle isole di Lampedusa e Linosa, per il periodo 2018-2023, per un importo complessivo di € 2.168.212,91 quale imponibile;
- CONSIDERATO** che continua a permanere lo stato di inadempienza da parte del Comune di Lampedusa e Linosa, che si prospetta anche come violazione degli obblighi derivanti in capo al medesimo dal citato art. 3, l.r. n.134/1982, nonostante le risorse erogate con il citato D.M. del 14 aprile 2021;
- CONSIDERATO** che al Commissario ad acta, di cui al DP n. 577/GAB del 19 ottobre 2023, è stato assegnato il termine di giorni 150 dalla notifica del decreto e che la scadenza di tale nomina avverrà in data 21 marzo 2024, occorre procedere urgentemente alla proroga del termine dell'incarico di Commissario ad acta presso il Comune di Lampedusa e Linosa al fine di permettere il prosieguo dell'attività sostitutiva;
- RITENUTO** che l'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dalle sopra richiamate norme sia necessario e opportuno al fine di assicurare il pieno soddisfacimento degli adempimenti di legge sopra richiamati ed, in particolare, per provvedere all'immediato ristoro dei crediti vantati per il periodo 2018-2023 dal gestore degli impianti di dissalazione delle isole di Lampedusa e Linosa nei confronti del Comune, così scongiurando l'eventuale azione di rivalsa della Regione nei confronti del Comune di Lampedusa e Linosa;
- RITENUTO** pertanto di dovere procedere al rinnovo della nomina del Commissario ad acta, di cui al DP n. 577/GAB del 19 ottobre 2023, fissando il nuovo termine dell'incarico entro 150 giorni

dalla notifica del presente provvedimento, al fine di permettere il prosieguo dell'attività sostitutiva in argomento;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

DECRETA

- Art. 1** Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'art.9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, che richiama funzioni e competenze di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19, è rinnovato l'incarico di Commissario ad acta al dott. Giorgio Azzarello, disposto con DP n. 577/GAB del 19 ottobre 2023, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di centocinquanta giorni, decorrenti dalla notifica del presente decreto, per la prosecuzione dell'intervento sostitutivo presso il Comune di Lampedusa e Linosa, con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile, propedeutico e/o consequenziale, di competenza degli organi comunali (Consiglio comunale, Giunta comunale, Sindaco), correlati al pagamento del corrispettivo dovuto dal Comune nei confronti dell'Associazione Temporanea d'Imprese "Sap 2" per la fornitura idrica di acqua potabile prodotta dagli impianti di dissalazione delle isole di Lampedusa e Linosa, per il periodo 2018-2023, per un importo complessivo di € 2.168.212,91, oltre IVA al 10%, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 novembre 1982 n. 134, modificato dall'art. 88, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003 n.4 e/o la possibilità di addivenire alla stipula di un apposito accordo transattivo tra il Comune di Lampedusa e Linosa e l'Associazione Temporanea d'Imprese "Sap 2" che regoli tra le parti il periodo dal 2018 sino al 30.04.2023, ponendo fine al contenzioso ed evitando danni all'Erario.
- Art. 2** Il Commissario ad acta di cui all'articolo precedente provvede, previa ricognizione degli atti amministrativi e contabili, al totale versamento del corrispettivo dovuto dal Comune nei confronti dell'Associazione Temporanea d'Imprese "Sap 2" per l'erogazione di acqua dissalata nelle isole di Lampedusa e Linosa, quantificato in € 2.168.212,91, oltre IVA, per il periodo 2018-2023, e/o la possibilità di addivenire alla stipula di un apposito accordo transattivo tra il Comune di Lampedusa e Linosa e l'Associazione Temporanea d'Imprese "Sap 2" che regoli tra le parti il periodo dal 2018 sino al 30.04.2023, adottando in luogo e per conto dell'Amministrazione inadempiente, ogni atto necessario e/o utile propedeutico e/o consequenziale.
- Art. 3** Al Commissario spettano l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08/06/2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto a carico del Comune di Lampedusa e Linosa.
- Art. 4** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 e verrà notificato al Commissario ad acta, all'ATI Agrigento, al Comune di Lampedusa e Linosa, all'Assessorato reg.le delle autonomie locali e della funzione pubblica e all'Ufficio Territoriale di Governo di Agrigento.

Il Presidente
SCHIFANI